

Deliberazione della Giunta Regionale 3 aprile 2017, n. 22-4852

**Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, adottato con deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2017, n. 14-4555. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.**

A relazione dell'Assessore Valmaggia:

La Regione Piemonte ha avviato le procedure per la predisposizione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, ai sensi dell'art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 5 della l.r. 24/2002; la proposta di Piano è stata adottata dalla Giunta regionale con deliberazione 9 gennaio 2017, n. 14-4555.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, viene effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla citata d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS, per il caso in oggetto, è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione del Piano e del Rapporto Ambientale.

Per l'istruttoria in oggetto, sono state individuate quali strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Coesione sociale, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Sanità, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte.

La fase di specificazione della procedura di VAS del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali è stata avviata, ai sensi dell'art. 13, comma 1 del d.lgs. 152/2006, dal Settore regionale Servizi Ambientali, con nota prot. n. 34592 del 22 ottobre 2015; sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, il Settore Servizi Ambientali ha, quindi, elaborato il Rapporto Ambientale ed ha provveduto all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in corso di elaborazione.

Successivamente, con nota prot. n. 880 del 12 gennaio 2017, il Settore Servizi Ambientali ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla Proposta di Progetto di Piano, dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non tecnica e dal Piano di Monitoraggio, adottata con d.g.r. n. 14-4555 del 9 gennaio 2017.

Ai fini della partecipazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale, gli elaborati sopra citati sono stati pubblicati sul sito della Regione Piemonte e resi disponibili per la consultazione per 60 giorni a decorrere dal 12 gennaio 2017, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico, di cui all'art. 14, comma 1 del d.lgs. 152/2006, sul supplemento al Bollettino Ufficiale n. 2.

L'autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, ha individuato e opportunamente consultato, quali soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento di VAS, le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, l'ANCI, l'ANPCI, l'UNCEM e l'Associazione Autonomie Locali del Piemonte, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, le Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale per il governo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani, le regioni confinanti Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Sono stati inoltre consultati le Associazioni di categoria e i Consorzi di Comuni con funzioni di governo in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; sono state infine informate la Francia e la Confederazione Elvetica, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della consultazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 152/2006.

A seguito del deposito della documentazione, sono pervenute osservazioni da parte dei seguenti soggetti con competenza ambientale, soggetti istituzionali, associazioni di categoria e associazioni di protezione ambientale: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Regione Autonoma Valle d'Aosta, Comune di Borgo d'Ale, Comune di Santhià, Comune di Tronzano Vercellese, ANCE Piemonte Valle D'Aosta, CNA Comitato di Coordinamento, Confcommercio, Confindustria Piemonte, Confservizi, CARP Novara Onlus, Movimento Valledora.

L'istruttoria dell'Organo tecnico regionale, i cui esiti sono descritti nella relazione allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ha evidenziato le principali criticità e i punti di forza ambientali della proposta di Piano in oggetto, formulando indicazioni tecniche ed operative per ulteriori approfondimenti valutativi e per l'organizzazione del Piano medesimo, al fine di prevenire e mitigare i potenziali effetti negativi sull'ambiente e valorizzare gli effetti positivi attesi.

Conseguentemente, si ritiene necessario che nella fase di revisione del Piano in oggetto, condotta ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, provveda a predisporre opportune modifiche e integrazioni al Piano medesimo, al fine di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione dello stesso potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio paesaggistico, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle indicazioni e raccomandazioni contenute nella relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Attestato che la presente deliberazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

Tutto ciò premesso,

vista la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

vista la legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40;

vista la legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24;

vista la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 2008, n. 12-8931;

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere, relativamente al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1, del d.lgs. 152/2006, con le indicazioni e raccomandazioni dettagliatamente descritte nella Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

- di ritenere necessario che il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, in qualità di autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione e di migliorare i profili di sostenibilità ambientale del Piano, provveda alle opportune revisioni dello stesso, in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, tenendo conto degli esiti delle consultazioni e delle osservazioni contenute nella suddetta Relazione istruttoria dell'Organo tecnico regionale, in sede di revisione del medesimo ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006;
- di trasmettere al Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio il presente parere, per il seguito di competenza;
- di disporre che del presente provvedimento sia disposta la pubblicazione nella sezione dedicata del sito web della Regione Piemonte.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 e sul sito istituzionale dell'Ente, alla sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 40 del d.lgs. n. 33/2013.

(omissis)

Allegato

**Fase di valutazione della procedura di VAS relativa al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali, adottato con deliberazione della Giunta regionale 9 gennaio 2017, n. 14-4555. Espressione del parere motivato di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006.**

## **RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'ORGANO TECNICO REGIONALE**

### **PREMESSA**

La presente relazione costituisce l'esito dell'istruttoria svolta dall'Organo tecnico regionale (OTR) ai fini dell'espressione del parere motivato, di cui all'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, da parte della Regione, nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali (PRRS), adottato dalla Giunta regionale con deliberazione 9 gennaio 2017, n. 14-4555.

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali è sottoposto a procedura di valutazione ambientale strategica ai sensi dell'art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, secondo le modalità operative previste dalla d.g.r. 9 giugno 2008, n. 12-8931 (Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di VAS di piani e programmi) (DGR VAS).

Il Piano è assoggettato anche a Valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 8 settembre 1997 n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"; la Valutazione di incidenza, secondo quanto disposto dall'art. 10, c. 3 del d.lgs. 152/2006, è effettuata nell'ambito del procedimento di VAS.

L'autorità competente per la VAS, cui spetta il compito di esprimere il previsto parere motivato ai sensi dell'art. 15, comma 1 del d.lgs. 152/2006, secondo quanto previsto dalla suddetta DGR VAS, è la Regione, che svolge l'istruttoria tramite il proprio organo tecnico, istituito ai sensi dell'art. 7 della l.r. 40/1998; la responsabilità del procedimento di VAS, per il caso in oggetto, è posta in capo al Nucleo centrale dell'organo tecnico, struttura incardinata presso il Settore Valutazioni ambientali e procedure integrate, al fine di assicurare la terzietà della valutazione, in quanto il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, competente per materia, è responsabile della redazione del Piano e del Rapporto Ambientale (di seguito "RA").

Per l'istruttoria in oggetto, sono state individuate quali strutture regionali interessate, componenti l'organo tecnico, le Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Coesione sociale, Competitività del sistema regionale, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Sanità, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte.

Le indicazioni e raccomandazioni riportate nel seguente documento, effettuate sulla base dell'istruttoria tecnica svolta e con riferimento alle osservazioni pervenute da parte dei soggetti con competenza ambientale e del pubblico, sono indirizzate ad orientare e supportare le successive fasi di attuazione del Piano.

### **PROCESSO DI VAS E PARTECIPAZIONE**

Le attività di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e di partecipazione e informazione del pubblico costituiscono un obbligo stabilito dalla normativa vigente in materia di

VAS e sono elementi fondamentali del processo integrato di programmazione e valutazione ambientale, garantendone efficacia e validità.

Il Settore Servizi Ambientali della Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio, autorità procedente, con nota prot. n. 34592 del 22 ottobre 2015 ha avviato la fase di scoping della procedura di VAS e ha inviato ai soggetti competenti in materia ambientale il “Documento di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale”, al fine di raccogliere osservazioni e contributi per specificare i contenuti del RA e individuare il livello di dettaglio delle informazioni da fornire.

L'autorità procedente, di concerto con l'autorità competente, ha individuato i soggetti con competenze ambientali interessati al procedimento di VAS, di seguito elencati: le Province piemontesi e la Città metropolitana di Torino, l'ANCI, l'ANPCI, l'UNCCEM e l'Associazione Autonomie Locali del Piemonte, le Aziende Sanitarie Locali, le Aziende ospedaliere e ospedaliero-universitarie, le Associazioni di Ambito Territoriale Ottimale per il governo del recupero e dello smaltimento dei rifiuti urbani, le regioni confinanti Emilia Romagna, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Al fine di favorire la partecipazione del pubblico interessato già dalla fase di specificazione, sono stati consultati anche le Associazioni di categoria e i Consorzi di Comuni con funzioni di governo in materia di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; inoltre, il Documento di specificazione è stato pubblicato sul sito web regionale nella sezione della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio dedicata ai “rifiuti speciali”. Sono state infine informate la Francia e la Confederazione Elvetica, per il tramite del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ai fini della consultazione transfrontaliera ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 152/2006.

Sulla base delle osservazioni e dei contributi ricevuti nella fase di specificazione, l'autorità procedente ha provveduto all'elaborazione del Rapporto Ambientale e all'integrazione della componente ambientale nei documenti di Piano in formazione.

In data 12 gennaio 2017, con nota prot. n. 880, il Settore Servizi Ambientali ha comunicato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VAS del Piano, rendendo disponibile la documentazione tecnica, costituita dalla Proposta di Progetto di Piano, dal Rapporto Ambientale, dalla Sintesi non tecnica e dal Piano di Monitoraggio, adottata con d.g.r. n. 14-4555 del 9 gennaio 2017. L'avviso di pubblicazione della documentazione tecnica e avvio del procedimento è stato pubblicato sul supplemento al BUR n. 2 del 12 gennaio 2017.

Ai fini della partecipazione del pubblico e della consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale, gli elaborati sono stati messi a disposizione sui siti web della Regione Piemonte, oltre che presso l'Ufficio regionale di Deposito progetti, per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 12 gennaio 2017, data di pubblicazione dell'avviso al pubblico.

In data 27 gennaio 2017 è stato infine organizzato un incontro tecnico di presentazione e confronto sui contenuti del Piano e del RA, rivolto ai soggetti competenti in materia ambientale.

Per la redazione della presente relazione, sono pervenuti i contributi delle Direzioni regionali Ambiente, governo e tutela del territorio, Agricoltura, Opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, e di ARPA Piemonte.

Durante la fase di partecipazione sono inoltre pervenute osservazioni da parte di soggetti con competenza ambientale, soggetti istituzionali, associazioni di categoria e associazioni di protezione ambientale, di seguito elencati:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (prot. n. 6684 del 16/3/2017);
- Regione Autonoma Valle d'Aosta (prot. n. 5591 del 6/3/2017);
- Comune di Borgo d'Ale (prot. n. 6276 del 13/3/2017);
- Comune di Santhià (prot. n. 6823 del 17/3/2017);
- Comune di Tronzano Vercellese (prot. n. 6277 del 13/3/2017);
- ANCE Piemonte Valle D'Aosta (prot. n. 6304 del 10/3/2017);
- CNA Comitato di Coordinamento (prot. n. 6365 del 13/3/2017);
- Confcommercio (prot. n. 6907 del 20/3/2017);

- Confindustria Piemonte (prot. n. 6238 del 13/3/2017);
- Confservizi (prot. n. 6315 del 13/3/2017);
- CARP Novara Onlus (prot. n. 5613 del 6/3/2017);
- Movimento Valledora (prot. n. 6223 del 13/3/2017).

Le osservazioni sono state pubblicate sul sito istituzionale della Regione Piemonte nella sezione dedicata ai “rifiuti speciali”. Sono state prese in considerazione anche le osservazioni pervenute oltre il termine del periodo di pubblicazione del Piano.

## **SINTESI DEI CONTENUTI DEL PRRS**

L’art. 199 del d.lgs. n. 152/2006 prevede che le Regioni predispongano e adottino i Piani regionali di Gestione dei Rifiuti e ne definisce i contenuti. Tali Piani devono essere coordinati con gli altri strumenti di pianificazione di competenza regionale previsti dalla normativa.

In Piemonte la materia è disciplinata dalla l.r. 24/2002 “Norme per la gestione dei rifiuti” e dalla l.r. 7/2012 “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani”. Il PRRS in oggetto costituisce il completamento della pianificazione regionale in materia di rifiuti, attualmente costituita dal Piano regionale di bonifica delle aree inquinate (approvato con l.r. 42/2000), dal Piano regionale di gestione dei rifiuti – sezione “rifiuti speciali” (D.C.R. 29 luglio 1997, n. 436-11546, D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 41-14475), dal Piano regionale amianto per gli anni 2016-2020 (D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124-7279 ), dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione (D.C.R. 19 aprile 2016, n. 140-14161). Relativamente ai rifiuti contenenti amianto, il PRRS integra, con la valutazione di specifiche azioni, quanto già previsto dal Piano regionale amianto.

La Proposta di Piano prende in considerazione i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel loro complesso, con approfondimenti dedicati ad alcuni flussi di rifiuti di particolare interesse per la loro rilevanza quantitativa o perché disciplinati da normativa specifica (rifiuti da costruzione e demolizione, veicoli fuori uso, rifiuti sanitari, pneumatici fuori uso, rifiuti contenenti amianto, rifiuti contenenti PCB, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti da pile ed accumulatori, rifiuti di imballaggio).

Il Piano analizza la produzione e la gestione dei rifiuti speciali in Piemonte fornendo un quadro relativo ai seguenti aspetti:

- produzione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, individuati per tipo, qualità e origine;
- capacità impiantistica di trattamento, recupero e smaltimento presente sul territorio regionale;
- fabbisogno di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali prodotti in Piemonte;
- flussi dei rifiuti in ingresso e in uscita dal territorio regionale;
- filiere di rifiuti di particolare interesse.

Sulla base del quadro delineato, il PRRS individua gli obiettivi e le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati al 2020.

Nello specifico, sono previsti i seguenti *obiettivi generali*:

- ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali;
- favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia;
- prevedere il ricorso al recupero energetico, solo ove non sia possibile il recupero di materia;
- minimizzare il ricorso alla discarica, in linea con la gerarchia dei rifiuti;
- favorire la realizzazione di un sistema impiantistico territoriale che consenta di ottemperare al principio di prossimità, garantendo la sostenibilità ambientale ed economica del ciclo dei rifiuti;
- promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una “green economy” regionale.

A partire dagli obiettivi generali sono poi formulati *obiettivi specifici trasversali* e relative azioni per tutti i rifiuti speciali pericolosi e non, prodotti e gestiti sul territorio regionale, e ulteriori *obiettivi specifici “di filiera”* e relative azioni.

A livello programmatico il Piano, come previsto dall’art. 199 del d.lgs. 152/2006, elabora e fornisce anche i *criteri per l’individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti*

(cap. 8 del PRRS), che riprendono quelli già approvati dal Consiglio regionale con il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione, integrati con gli aggiornamenti di pianificazione nel frattempo intervenuti e con le indicazioni pervenute durante la fase di scoping del PRRS.

I criteri approvati nel Piano di gestione dei rifiuti urbani sono infatti ritenuti sostanzialmente validi anche per la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti speciali poiché prendono in considerazione la totalità delle tipologie impiantistiche per il trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, indipendentemente dall'origine del rifiuto (urbano o speciale).

Per una migliore comprensione dei contenuti del PRRS e delle valutazioni riportate nella presente relazione, si ritiene infine utile sottolineare alcune peculiarità caratteristiche del Piano in oggetto:

- la definizione degli obiettivi di pianificazione dipende dalle priorità gestionali e dagli obiettivi indicati dalla direttiva 2008/98/CE e dal d.lgs. n. 152/2006, e, in particolare, dai vincoli e dagli obiettivi imposti riguardo l'applicazione di una *gerarchia nella gestione dei rifiuti* che prevede prioritariamente la prevenzione della produzione di rifiuti, cui segue la preparazione per il riutilizzo di prodotti e loro componenti - diventati rifiuti - al fine di poterli reimpiegare, il riciclaggio, prioritario rispetto al recupero di energia, lo smaltimento dei rifiuti non recuperabili;
- il settore dei rifiuti speciali costituisce inoltre un panorama molto articolato nel quale i soggetti privati, con la propria discrezionalità e le proprie scelte operative, possono svolgere un ruolo rilevante e possono condizionare l' incisività e l'efficacia delle azioni individuate dal Piano.

## **ANALISI E VALUTAZIONI**

### **Osservazioni pervenute durante la fase di partecipazione**

Come specificato nel precedente paragrafo "Processo di VAS e partecipazione", durante la fase di partecipazione sono pervenute osservazioni da parte di soggetti con competenza ambientale, soggetti istituzionali, associazioni di categoria e associazioni di protezione ambientale.

Tali osservazioni sono di seguito descritte suddividendole in base ai principali elementi in esse contenuti. Nella successiva fase di revisione del Piano l'autorità procedente fornirà le motivazioni circa l'accogliibilità delle osservazioni di natura prettamente settoriale; la presente relazione ha considerato in particolare le osservazioni di natura ambientale e metodologica.

### **Osservazioni generali al PRRS**

- richieste di chiarimenti e valutazioni su *dati e informazioni* utilizzati nella proposta di Piano, relativi, ad esempio, alla definizione degli obiettivi (in particolare sulla riduzione dei rifiuti);
- valutazioni concernenti le *scelte di ordine programmatico e tecnico* compiute all'interno della proposta di Piano, quali, ad esempio: richiesta di obiettivi più ambiziosi relativamente a raccolta, riciclo e riutilizzo per alcune filiere di rifiuti; richiesta di eliminare dalle azioni del Piano il ricorso allo smaltimento in discarica e il riempimento dei vuoti di cava con rifiuti; richiesta di interventi per migliorare la progettazione di prodotti al fine di facilitarne il recupero e per favorire la produzione di prodotti completamente riciclabili nonché nuovi impianti di riciclo;
- osservazioni relative all'individuazione di *potenziali criticità connesse all'attuazione* del Piano, quali ad esempio: perplessità relative all'introduzione, nelle autorizzazioni ambientali, di prescrizioni finalizzate alla riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti; preoccupazioni relative all'individuazione di strumenti fiscali finalizzati a disincentivare lo smaltimento in discarica; richiesta di individuazione di "incentivi fiscali" volti a favorire il riciclo dei rifiuti o, nel caso dei rifiuti contenenti amianto, le operazioni di bonifica; posizioni contrastanti sul "landfill mining" (in particolare relative a RAEE e rifiuti contenenti amianto); richiesta di chiarimenti sugli aspetti economico-finanziari del Piano;
- *proposte per l'integrazione e il miglioramento dell'efficacia degli obiettivi e delle azioni* del Piano: azioni di informazione e formazione rivolte anche alla cittadinanza, alle professionalità chiamate a redigere i capitolati e a utilizzare l'elenco prezzi regionale, agli enti preposti al controllo, a progettisti e imprese; apprezzamento dell'avvio di tavoli tecnici dedicati e richiesta

di garantire e consolidare le azioni di confronto con le rappresentanze di categoria al fine di condividere buone prassi di gestione dei rifiuti e affrontare problematiche legate a specifici flussi di rifiuti (es. C&D, RAEE, olii minerali usati, PFU ecc.);

#### osservazioni relative alle singole filiere

- *rifiuti da costruzione e demolizione*: evidenziazione di criticità legate all'iter di autorizzazione degli impianti di recupero; criticità legate all'azione di "Incentivazione al recupero ambientale in siti produttivi dismessi", con particolare riferimento alle cave: richiesta di escludere, anziché favorire, l'apporto di materiale esterno nei siti estrattivi, e di approntare materiali e sistemi di costruzione che rendano integralmente riciclabili i materiali utilizzati; richiesta di miglioramento del prezzario regionale; richiesta di chiarimenti su aspetti relativi al personale addestrato, agli spazi e alle attrezzature e relativi investimenti necessari alla raccolta differenziata dei CER17 NP e alla gestione del riciclo degli stessi;
- *rifiuti contenenti amianto*: richiesta di censimento e pubblicazione delle aree potenzialmente non idonee per la realizzazione di impianti di smaltimento dei RCA, di esclusione dell'utilizzo di siti di superficie per lo smaltimento dell'amianto (ex cave o miniere), di incentivi economici per le operazioni di bonifica (defiscalizzazione), di approfondimenti tecnici sul trattamento di RCA;
- *pneumatici fuori uso*: osservazioni sull'utilizzo del polverino nelle miscele bituminose per la pavimentazione stradale (tecniche, costi e successivo recupero del manto stradale), richiesta di disincentivo al recupero energetico;
- *altre filiere*: valutazioni di carattere tecnico-impiantistico relative ai rifiuti sanitari; richieste di integrazione e approfondimenti su alcune tipologie di rifiuti non evidenziati nel PRRS, quali, ad esempio, i materiali lapidei e i fanghi di depurazione delle acque;

#### osservazioni di carattere metodologico e ambientale sul RA

- richiesta di chiarimenti e approfondimenti relativi al contesto programmatico di riferimento, all'analisi di contesto (in particolare in materia di acque e suolo), alle analisi di coerenza, all'analisi delle alternative, all'articolazione nel tempo e nello spazio delle azioni del Piano e al monitoraggio ambientale;
- richiesta di chiarimenti relativi alla valutazione di incidenza.

### **Rapporto Ambientale**

Il Rapporto Ambientale è stato strutturato tenuto conto di quanto disposto dall'art. 13, comma 4 del d.lgs. 152/2006, con particolare riferimento ai contenuti elencati nell'allegato VI al medesimo decreto legislativo. Gli aspetti metodologici del percorso di VAS del Piano sono stati esaurientemente riportati, così come le risultanze del percorso di specificazione; il RA contiene infatti un paragrafo che esplicita le motivazioni per le quali ciascuna osservazione pervenuta è stata recepita o recepita in parte. In particolare, le osservazioni espresse dall'OTR sono state prese in considerazione e la maggior parte di esse sono state recepite nel RA e nel Piano.

#### Analisi di contesto e obiettivi e azioni del Piano

In riferimento all'analisi di contesto, sarebbe stato utile un maggior dettaglio relativo alla qualità delle acque superficiali, alle criticità di natura idrogeologica del territorio e alle attuali conoscenze sulla contaminazione puntuale del suolo. In ogni caso, l'inquadramento territoriale dell'ambito di pertinenza del Piano, descritto per componenti e pressioni ambientali, risulta nel complesso ben sviluppato e comprensivo dell'individuazione delle relative criticità e potenzialità.

L'insieme degli obiettivi generali del Piano, degli obiettivi specifici trasversali, degli obiettivi specifici di filiera e delle rispettive azioni, è stato riassunto al meglio in tabelle (tab. 2.16 del RA) di facile consultazione. Gli obiettivi di sostenibilità ambientale sono stati opportunamente individuati in riferimento a quanto definito nel VII Programma di Azione in materia Ambientale.

Preso atto della natura e del livello di dettaglio di determinate azioni e interventi, *al fine di poter determinare in modo più approfondito l'articolazione nel tempo e nello spazio dell'attuazione del*

*Piano, si ritiene opportuno che esso stabilisca una definizione di priorità associate alle azioni previste, anche al fine di garantire un più efficace monitoraggio dell'attuazione del PRRS attraverso gli indicatori selezionati.*

### Analisi di coerenza

Le analisi di coerenza (cap. 5 del RA) sono state effettuate in modo analitico ed esauriente utilizzando opportune matrici esplicative. Dall'analisi della *coerenza interna* tra gli obiettivi specifici e le azioni del Piano, non emergono casi di incoerenza; tale esito rappresenta un risultato atteso, come evidenziato nel RA, in quanto gli obiettivi generali individuati (e in particolare i primi quattro obiettivi) discendono dalla normativa in materia di rifiuti e in particolare dalla gerarchia di gestione degli stessi. Gli obiettivi generali, infatti, non sono alternativamente (o complementariamente) percorribili, ma sono consequenziali. Come accennato in precedenza, l'obiettivo 2 "Favorire il riciclaggio, ossia il recupero di materia" è successivo all'obiettivo 1 "ridurre la produzione e la pericolosità dei rifiuti speciali"; il terzo "Prevedere il ricorso al recupero energetico" si attua solo ove non sia possibile il recupero di materia, ed infine il ricorso alla discarica (obiettivo 4) è ammesso solo per quei rifiuti non più recuperabili né come materia né come energia.

E' stata successivamente verificata la coerenza tra gli obiettivi generali di Piano e gli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati. A tal proposito si evidenzia che, nonostante nell'analisi di contesto (par. 4.3) sia richiamato il potenziale contributo del Piano al miglioramento della qualità delle acque, con particolare riferimento agli obiettivi generali 1-2-3-6, nella tabella 5.4 l'obiettivo di sostenibilità ambientale "tutela della qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei" risulta "indifferente", anziché "coerente", rispetto agli obiettivi generali di PRRS sulla riduzione dei rifiuti e sul recupero di materia. *Si chiede, a tal proposito, di chiarire meglio alcune apparenti contraddizioni nelle attribuzioni di coerenza all'interno della tabella citata.*

I casi di possibile incoerenza, invece, risultano relativi ai potenziali effetti ambientali negativi dell'obiettivo 3 sulla "Riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas climalteranti" e dell'obiettivo 5 su "Limitazione del consumo di suolo" e "Promozione del risparmio energetico". Il RA specifica che su tali casi di incoerenza sono da un lato concentrate le misure di mitigazione e compensazione ambientale descritte nel cap. 8, dall'altro previsti appositi indicatori nel Piano di monitoraggio ambientale. Anche nel caso delle possibili situazioni di incoerenza evidenziate nell'analisi di *coerenza esterna*, il RA sottolinea che sono individuate opportune misure di mitigazione e compensazione ambientale. *A tal proposito si rimanda a quanto osservato nel paragrafo "Mitigazioni e compensazioni ambientali" della presente relazione.*

### Scenari di Piano e analisi degli effetti ambientali

Attraverso le analisi condotte in diversi paragrafi del RA, quali in particolare l'analisi di coerenza interna tra obiettivi del Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale individuati, nonché alcune anticipazioni fornite nell'analisi di contesto, è stata commentata la sostenibilità complessiva del PRRS. Nel capitolo del RA relativo ai potenziali effetti ambientali conseguenti all'attuazione del Piano, l'argomento è affrontato per filiere utilizzando l'analisi SWOT. Le tabelle SWOT descrivono le problematiche tecniche connesse alla gestione dei rifiuti relativamente ad alcune filiere, evidenziandone alcuni effetti ambientali negativi e positivi. Inoltre, nella tabella 6.1 sono evidenziati punti di forza e potenziali interferenze negative dovute all'attuazione del PRRS rispetto alle principali componenti ambientali relativamente ad alcuni obiettivi generali del piano.

Anche se nel complesso il RA contiene le informazioni utili alla valutazione dei potenziali effetti ambientali del PRRS, per maggior chiarezza e completezza dell'analisi *sarebbe stato opportuno prendere in considerazione in maniera complessiva tutti gli obiettivi generali e le azioni più significative del Piano, mettendo in evidenza, per ciascuno di essi, i potenziali effetti ambientali attesi in relazione a tutte le componenti ambientali coinvolte.*

Tale maggior dettaglio avrebbe potuto mettere in evidenza in maniera maggiormente strutturata non solo i potenziali effetti negativi ma anche gli effetti positivi indotti dall'attuazione del Piano, accennati o descritti nelle differenti sezioni del RA (ad esempio, l'effetto potenzialmente positivo

sulla componente aria, il potenziale contributo al miglioramento della qualità delle acque, nonché alla qualità dei suoli in termini di riduzione dei contaminanti, ecc.).

Inoltre, in riferimento alle possibili alternative di Piano, si evidenzia che il RA comprende una valutazione degli scenari che esplicita esclusivamente lo scenario 0 e lo scenario di Piano. Tuttavia, relativamente a specifiche filiere di rifiuti che presentano maggiori margini di discrezionalità nelle scelte di gestione, con l'utilizzo dell'analisi SWOT sono state indagate l'esistenza e la natura di punti di forza e debolezza e la presenza di opportunità e di minacce relativi a sottoscenari ritenuti percorribili. *Vista la quantità di informazioni relative alla descrizione di tali sottoscenari, sarebbe stato utile comporre tali informazioni al fine di dare evidenza di almeno uno degli scenari alternativi che hanno concorso alla scelta dello scenario di Piano.*

### **Valutazione di Incidenza**

Nel capitolo 7 "Valutazione di Incidenza" del Rapporto Ambientale è stata analizzata l'attuale sovrapposizione degli impianti di gestione dei rifiuti speciali (recupero e/o smaltimento) con le aree facenti parte della Rete Natura 2000 evidenziandone solo 5 su 1250, realizzati prima dell'istituzione di tali aree.

I criteri localizzativi di eventuali nuovi impianti, ripresi da quanto già definito per il Piano di gestione dei rifiuti urbani, individuano come aree inidonee le Aree naturali protette (ai sensi dell'art. 8 della l.r. 19/09) e Siti della Rete Natura 2000 (ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera i) delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/2/2016); eventuali nuove attività che potrebbero essere avviate vicino ad essi ed avere potenziali interferenze dovranno essere assoggettate a valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 o, nel caso di programmazione provinciale, dell'art. 44 della stessa legge.

Si evidenzia che, diversamente da quanto scritto nel Rapporto Ambientale, i criteri di inidoneità riportati nel cap. 8 della proposta di Piano non segnalano i disposti delle "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte" sopra-citati e che in entrambi i documenti si fa riferimento solamente alla Direttiva Habitat 92/43/CEE, che ha permesso l'istituzione dei SIC/ZSC, e non anche alla Direttiva Uccelli 09/147/CEE che ha determinato l'individuazione delle ZPS.

Si suggerisce di inserire nel paragrafo 8.3 e al termine di esso quanto riportato di seguito in corsivo "... Zone di protezione speciale (ZPS), nei Siti d'Importanza comunitaria (SIC) e *nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC)* (Siti della Rete Natura 2000) istituiti con *le* Direttive 92/43/CEE e 09/147/CEE ed individuati, sul territorio piemontese, rispettivamente con la D.G.R. n. 76-2950 del 22 maggio 2006 e con la D.G.R. n. 17-6942 del 24 settembre 2007, *ed eventuali successive designazioni*", in quanto sono stati individuati recentemente dei nuovi siti di importanza comunitaria per alcuni habitat e specie che necessitano protezione/conservazione e sono in attesa di approvazione.

Inoltre, nel capitolo 8 della proposta di Piano, tra i criteri per l'individuazione dei luoghi adatti alle nuove localizzazioni, par. 8.4, viene indicato che si dovrà tenere conto delle Zone Umide ([http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/zu.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/zu.htm)) e delle componenti della Rete ecologica<sup>1</sup> (come definita dalla l.r. 19/2009, art. 2, che oltre alle Aree protette e ai siti della Rete Natura 2000, ricomprende anche le zone di salvaguardia e i corridoi ecologici). Al di là che viene fatto un riferimento ad un elenco di tipologie di zone umide qui assente (ma presente nel Rapporto Ambientale), sarebbe più corretto che tali aree rientrassero tra i casi di esclusione/inidoneità o

---

<sup>1</sup> Vedasi anche la DGR n. 52-1979 del 31 luglio 2015, la quale presenta una metodologia di riferimento per il territorio regionale che permette di individuare gli elementi della rete ecologica regionale e la sua implementazione sul territorio regionale sotto gli 800 metri di quota. In particolare tale metodologia permette di identificare le Aree di Valore Ecologico e le aree ecologicamente permeabili del territorio piemontese e stabilisce che tali aree rappresentano gli elementi di base del disegno di rete ecologica regionale (la metodologia completa è consultabile sul sito di Arpa Piemonte all'indirizzo: <https://www.arpa.piemonte.it/approfondimenti/temi-ambientali/ecosistemi-e-biodiversita/reti-ec>).

quanto meno che eventuali nuovi impianti fossero localizzati in tali ambienti o limitrofi ad essi solamente se non ci sono soluzioni alternative e per motivi di interesse pubblico.

Si chiede inoltre, considerata la presenza dei sopra citati 5 impianti esistenti in aree facenti parte della Rete Natura 2000, di valutare l'opportunità di effettuare anche uno *screening* delle azioni di Piano in relazione alle probabili interferenze o sovrapposizioni con le aree SIC e ZPS.

Si ritiene, quindi, ai sensi dell'art. 44 della l.r. 19/2009 e viste le "Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte", approvate con DGR n. 54-7409 del 7 aprile 2014 e modificate con DGR n. 22-368 del 29/09/2014, DGR n. 17-2814 del 18/1/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/2/2016, che la proposta di Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali sia compatibile con le esigenze di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 della Regione Piemonte e si esprime giudizio positivo di Valutazione di Incidenza.

### **Proposta di Piano**

Si riportano di seguito raccomandazioni, osservazioni e suggerimenti specifici finalizzati a garantire sia una maggiore sostenibilità ambientale del Piano sia una maggiore integrazione della componente ambientale nelle scelte di pianificazione effettuate.

Al fine di una visione generale dei contenuti del Piano, *sarebbe utile uno schema complessivo che costituisca il quadro di unione di tutti gli obiettivi – generali, specifici di filiera e trasversali – e delle corrispondenti azioni* (in analogia a quanto presente nel RA).

### **Sviluppo di una "green economy" regionale**

Le osservazioni e i suggerimenti riportati di seguito sono riferiti all'obiettivo generale n. 6 "Promuovere, per quanto di competenza, lo sviluppo di una *green economy* regionale".

#### **Documenti nazionali di riferimento**

Gli strumenti normativi e strategici di riferimento sui temi della *green economy* e del *contrasto al cambiamento climatico*, ritenuti essenziali al fine del raggiungimento degli obiettivi ambientali del Piano, sono rappresentati dalla "Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", dalla "Strategia Nazionale di Sviluppo Sostenibile" e dalla legge n. 221 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali".

*Al fine di evidenziare il carattere innovativo di tali strumenti, si ritiene opportuno che essi siano integrati nei contenuti del Piano; a titolo di esempio, potrebbero essere presi in considerazione nel cap. 2 del PRRS dedicato al quadro normativo e pianificatorio, nel cap. 6 (nella sezione relativa all'obiettivo 6), nel paragrafo 9.4 "Indirizzi programmatici di medio e lungo termine (2025 e 2030)" in riferimento all'economia circolare.*

Si informa che i dettami normativi, gli aspetti strategici e le indicazioni utili contenuti nei sopra citati documenti sono stati ulteriormente sanciti dalla DGR n. 59-2493 del 23 novembre 2015, con cui la Regione Piemonte ha assunto specifici impegni sottoscrivendo il Protocollo d'intesa "UNDER 2 MOU" in tema di contrasto ai cambiamenti climatici.

Nello specifico, si ritiene che la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, la quale si riferisce all'Agenda 2030 ONU territorializzando gli Obiettivi del Millennio con i relativi target e indicatori e per la cui definizione e approvazione il Ministero dell'Ambiente sta effettuando le consultazioni con il territorio, possa fornire spunti utili contenuti nella scelta strategica "Affermare modelli sostenibili di produzione e consumo", con particolare riferimento all'obiettivo specifico III.5 "Abbatere la produzione di rifiuti, azzerare il conferimento in discarica e promuovere il mercato delle materie prime seconde".

*A tal proposito si chiede di verificare l'opportunità di far propri gli indicatori specifici (definiti a scala internazionale e validati per l'Italia da Istat) definiti per tale obiettivo per la parte relativa ai "rifiuti non urbani", al fine di garantire un allineamento preventivo con la Strategia.*

## Criteri ambientali minimi, certificazioni ambientali, ciclo di vita

I riferimenti per l'applicazione delle procedure inerenti il GPP (Green Public Procurement) e i sistemi di certificazione ambientale sono rappresentati dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), artt. 34, 68, 69, 87, 95 e 96 e dal successivo decreto del 24 maggio 2016, nonché dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, artt. 16 e 18.

Per quanto riguarda l'applicazione dei *criteri ambientali minimi (CAM)* negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, i decreti ministeriali di riferimento sono consultabili alla pagina web <http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore> del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

*Si segnala che tra le specifiche introdotte dal CAM per i rifiuti urbani potrebbero essere presenti alcune buone pratiche funzionali anche alle fasi di gestione del rifiuto speciale.*

Considerati gli obblighi di legge previsti in materia di GPP<sup>2</sup> e considerato che tutte le stazioni appaltanti, ai sensi della normativa, dovranno applicare i CAM, *si chiede di specificare in che modo saranno declinate le azioni previste dal Piano in materia al fine di contribuire alla diffusione e applicazione di tale strumento.*

A tal proposito, nell'ottica della condivisione delle informazioni e delle migliori pratiche, si segnalano i seguenti progetti finanziati dalla Comunità Europea:

- “GPPbest - Best practices exchange and strategic tools for GPP”, che si prefigge l'obiettivo di migliorare la governance delle politiche di acquisto, le competenze necessarie alla pianificazione e all'implementazione delle politiche di acquisti pubblici verdi, l'informazione sui benefici economici ed ambientali che da essi possono derivare;
- “SPP Regions”, finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020 e promosso per l'Italia dalla Città Metropolitana di Torino. Il progetto prevede la creazione e l'espansione di 7 reti locali di Amministrazioni comunali, a livello europeo, che lavorino insieme sugli appalti pubblici sostenibili (SPP) e sugli appalti pubblici di innovazione (PPI), con l'obiettivo di collaborare direttamente sui capitolati per soluzioni eco-innovative e per costruire competenze e trasferire conoscenze nelle loro attività di SPP e PPI.

*Al proposito si suggerisce di inserire un'azione del Piano che indirizzi anche i soggetti privati ad utilizzare i CAM.*

A titolo di esempio, si suggerisce di esplorare l'ipotesi di demandare ai regolamenti edilizi la previsione di impiego dei CAM nella realizzazione di opere di rilevanti dimensioni quali, ad esempio, attività produttive, commerciali e progetti di sviluppo di aree urbane. Il ricorso a tali criteri dovrebbe invece essere obbligatorio qualora i soggetti privati beneficino di finanziamenti pubblici. Potrebbe infine essere vantaggioso consentire al privato che si avvalga volontariamente dei CAM di fregiarsi di un'etichettatura specifica anche a fini promozionali.

*Si valuti inoltre la possibilità di rendere obbligatori, come requisiti minimi o preferenziali, l'adesione ai sistemi di certificazione ambientale per quelle imprese che si insedieranno sul territorio regionale e si occuperanno del trattamento dei rifiuti speciali.* Tali considerazioni scaturiscono dalle possibilità offerte dall'art. 69 del d.lgs. n. 50/2016, nel quale le “etichettature”, ovvero le certificazioni ambientali, vengono riconosciute idonee ad essere imposte nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, e utilizzate come mezzo di prova per la verifica del soddisfacimento di determinate caratteristiche.

Anche relativamente alle azioni del PRRS volte a promuovere le *certificazioni di qualità*, l'art. 87 del d.lgs. 50/2016 riconosce, tra gli altri, come strumento idoneo a tale scopo, il sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o altri sistemi purchè siano conformi all'art. 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.

<sup>2</sup> Si evidenzia, ad esempio, che ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. 50/2016, il 100% dell'importo delle gare relative a forniture di prodotti o servizi e lavori, in cui l'uso è strettamente connesso al consumo di energia, deve utilizzare le specifiche di base contenute nei CAM. Per le altre categorie è sufficiente applicare i CAM sul 50% dell'importo delle gare, fermo restando il progressivo aumento di tali percentuali sino al 100% come indicato dal Dec. 24 maggio 2016, che all'art.1 indica, tra gli altri, i servizi di gestione dei rifiuti urbani.

Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 50/2016, il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE) può rientrare tra i criteri di aggiudicazione dell'offerta quando copra più del 30% del valore delle forniture o delle prestazioni oggetto del contratto.

Si ritiene infine opportuno che all'utilizzo delle *procedure LCA (Life Cycle Assessment)* sia associata anche la *metodologia LCC (Life Cycle Cost)*, affinché le valutazioni di carattere ambientale non siano solo associate ad un singolo prodotto, ma tengano conto dell'intero ciclo di vita, anche in riferimento a progettazioni strategiche di più ampio respiro; anche in questo caso i costi del ciclo di vita sono definiti, e il loro utilizzo normato, all'art. 96 del d.lgs. 50/2016. Le procedure citate sono standardizzate a livello internazionale dalle norme ISO 14040, ISO14044 e dalle ISO15686.

### Buone pratiche nella progettazione

Relativamente alla filiera dei "rifiuti C&D", considerati i forti impatti generati dal settore edile, sia come "produttore" di rifiuti sia come possibile "riutilizzatore" di materie derivanti dal riciclo, al fine di considerare gli impatti ambientali dei prodotti durante l'intero ciclo di vita dell'edificio, si propone di valutare, tra le azioni del Piano, l'inserimento della diffusione del "*Protocollo ITACA*" e l'utilizzo dei criteri dell'edilizia sostenibile. Il Protocollo ITACA, infatti, nelle sue diverse declinazioni, è uno strumento di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici e quindi una sua diffusione può attivamente concorrere da un lato alla riduzione della produzione di rifiuti (obiettivo 1 del PRRS) e dall'altro ad un eventuale riutilizzo di quelli prodotti (obiettivi 2 e 6 del PRRS).

Anche considerando che è in fase di elaborazione e concertazione con i territori il Piano nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, coerentemente con quanto già espresso dalla Strategia nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici approvata con Decreto Direttoriale prot. 86/CLE del 16 giugno 2015, *nel PRRS dovrebbe trovare spazio un riferimento ai criteri di progettazione delle strutture preposte alla gestione dei rifiuti pericolosi che tengano conto, come già avviene in altri Paesi europei, dei mutamenti nelle condizioni climatiche di riferimento che potranno verificarsi nel periodo corrispondente alla vita media dell'opera, e che siano aggiornati periodicamente per tenere in considerazione l'evoluzione dei fenomeni riconducibili ai cambiamenti climatici nonché all'esigenza di garantire la gestione delle situazioni di emergenza.*

### Percorsi formativi e culturali

In riferimento alle azioni del Piano connesse alla promozione di percorsi formativi, si segnala che la Regione ha avviato il progetto "La Regione Piemonte per la Green education", avallato da apposito Protocollo d'intesa che vede la partecipazione di 26 soggetti - pubblici e privati. Il progetto ha l'intento di connettere l'innovazione e lo sviluppo "green" con l'educazione e la formazione, creando, in diversi contesti della regione, reti di soggetti e progetti potenzialmente innovativi e si prefigge di accrescere la collaborazione tra scuole, imprese e istituzioni a scala locale e regionale per qualificare l'offerta educativa e formativa di tutti gli indirizzi scolastici e avviarla verso ambiti di sviluppo più innovativi nel campo della green economy. Tale piattaforma può svolgere utile supporto e presupposto a processi di innovazione e creazione del know how coerenti con i presupposti di Piano.

### **Criteri per la localizzazione degli impianti**

Per quanto attiene ai nuovi impianti per il recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti, si segnala che il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni, già segnalato in fase di specificazione e preso in considerazione nei criteri per la localizzazione degli impianti (par. 8.2.3 del Piano), è stato approvato il 3 marzo 2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po.

Per la realizzazione di nuovi impianti, dovranno essere rispettati non solo i disposti di cui al r.d. 523/1904, ma anche i disposti di cui al r.d. 368/1904. Tali norme, in assenza di provvedimenti di sdemanializzazione, si applicano anche ai tratti di alveo abbandonato, così come individuati sulle planimetrie catastali.

Si rimanda infine al precedente capitolo “Valutazione di Incidenza” della presente relazione per quanto riguarda le osservazioni inerenti i siti Rete Natura 2000.

### **Rifiuti da costruzione e demolizione**

In considerazione del fatto che le “terre e rocce da scavo” (CER 170504) costituiscono, nell’ambito dei rifiuti da costruzione e demolizione, il rifiuto maggiormente smaltito in discarica, si ritiene auspicabile *potenziare le azioni di Piano finalizzate al recupero ed al riutilizzo, oltre che del terreno di scotico, anche della porzione di suolo ad esso sottostante*, che normalmente rappresenta il maggior volume di scavo.

### **Mitigazioni e compensazioni ambientali**

Considerato che gli effetti ambientali del Piano sono generalmente positivi, il RA fornisce alcuni esempi di misure di mitigazione e compensazione ambientale relative ai possibili effetti negativi conseguenti la localizzazione degli impianti; inoltre il piano di monitoraggio comprende due indicatori per monitorare l'introduzione di tali misure negli atti di programmazione e nei provvedimenti autorizzativi.

A tal proposito *sarebbe efficace valorizzare le misure mitigative e compensative individuate inserendole, come linee di indirizzi, in un apposito paragrafo del Piano dedicato a misure per una maggiore sostenibilità ambientale degli interventi* (ad es. nel capitolo relativo ai criteri per la localizzazione degli impianti), al fine di garantirne l’attuazione e di migliorare l’integrazione ambientale del PRRS. A titolo di esempio, tali misure potrebbero comprendere anche quanto suggerito in merito ai mutamenti climatici nel precedente paragrafo della presente relazione “Buone pratiche nella progettazione”, nonché indicazioni, in riferimento agli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel PPR, relative all’opportunità di privilegiare l’utilizzo di aree degradate o comunque compromesse per la presenza di insediamenti produttivi dismessi, anche in coerenza con le Linee guida regionali APEA.

### **Piano di monitoraggio**

Sarebbe opportuno che le tabelle contenenti gli indicatori individuati siano integrate con le informazioni inerenti la frequenza di aggiornamento e, ove possibile, il valore di riferimento dell’indicatore al momento dell’approvazione del PRRS rispetto al quale valutare il progresso indotto dall’attuazione del Piano.

Nello specifico, si valuti l’opportunità di inserire un indicatore relativo alla diffusione nel suolo di sostanze inquinanti, analogamente a quanto già previsto per le componenti aria e acque, considerando che l’impatto sul suolo della gestione dei rifiuti riguarda in modo particolare la possibilità di fenomeni di inquinamento.

Si rimanda inoltre al precedente paragrafo della presente relazione “Sviluppo di una *green economy* regionale” circa la richiesta di far propri gli indicatori della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile specifici per i rifiuti speciali.

Inoltre, per maggior chiarezza e facilità di comprensione, si suggerisce di sistematizzare in tabelle, analoghe a quelle predisposte per gli indicatori prestazionali, anche gli indicatori di stato e gli indicatori finalizzati a monitorare le misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, sarebbe auspicabile mantenere aggiornabile la scelta degli indicatori del Piano di monitoraggio in modo da consentire l’inserimento di eventuali nuovi indicatori ritenuti utili e sarebbe opportuno stabilire fin d’ora la periodicità con cui sarà prodotto il rapporto di monitoraggio.